

Articolo 16

## Riposo giornaliero

(art. 31, al. 2, LTr)

<sup>1</sup> I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

<sup>2</sup> Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00.

### Capoverso 1

Conformemente all'articolo 31 capoverso 2 LL il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse (p. es. dalle ore 07.00 alle ore 19.00). L'articolo 16 capoverso 1 OLL 5 precisa inoltre che i giovani devono disporre ulteriormente di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Se ad esempio il lavoro diurno termina lunedì alle ore 19.00, il martedì mattina non sarebbe possibile iniziare a lavorare già alle ore 06.00, poiché le 12 ore di riposo richieste non verrebbero rispettate.

### Capoverso 2

Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani non possono essere impiegati oltre le ore 20.00. Siccome le ore di corsi della scuola professionale sono considerate tempo di lavoro, occorre accordare agli apprendisti un periodo di riposo di almeno 12 ore prima dell'inizio dei corsi. Per quanto riguarda il rispetto del principio previsto dal capoverso 2, questa esigenza viene normalmente soddisfatta. Se in casi eccezionali la prima lezione della scuola professionale dovesse iniziare prima delle ore 08.00, occorre terminare il lavoro alla vigilia prima delle ore 20.00 affinché le 12 ore di riposo richieste possano essere rispettate.